

EDUCAZIONE CIVICA E DIRITTO PRIVATO

L'utilizzo, nella didattica, del Codice Civile, relativamente alle problematiche sui minori.

Riccardo Abati

1. Introduzione

Con il D.M. 9 febbraio 1979: *“Programmi, orari d’insegnamento e prove d’esame per la scuola media statale”*, si proponevano, ai docenti, nuove articolazioni dei contenuti di tutte le discipline ed efficaci indicazioni metodologiche alle quali riferirsi nella loro quotidiana attività d’insegnamento. Questi Programmi, a distanza di vent’anni dalla loro entrata in vigore, mantengono, nel loro complesso, tutta la loro validità didattica e pedagogica, fatta eccezione per il programma di educazione civica che necessita di un’ampia rivisitazione per renderlo più aderente alle nuove istanze sociali, economiche e politiche della nostra società complessa. Questo scritto esaminerà l’attuale programma ministeriale di educazione civica, esplorandone finalità, obiettivi e contenuti per giungere all’elaborazione di una proposta d’utilizzo del Codice Civile (C.C.) (**TABELLA 1**) nell’ambito delle ore d’insegnamento dedicate all’educazione civica.

Nelle *Finalità generali e obiettivi* del Programma di educazione civica si legge chiaramente che essa *“esige il responsabile impegno di tutti i docenti e la convergenza educativa di tutte le discipline e di ogni aspetto della vita scolastica”*. Tutti i docenti, quindi, devono sentirsi impegnati a stabilire contatti *“col mondo civile”* al fine, non ultimo, di acquisire loro stessi e di far interiorizzare ai discenti la *“coscienza dei valori sui quali si fonda la costituzione”*¹. Tra gli obiettivi dell’educazione civica non dovrà essere trascurato il contributo che essa può fornire alla *“crescita della volontà di partecipazione come coscienza del contributo che ciascuno deve portare alla risoluzione dei problemi dell’uomo, della società nazionale e internazionale”*². Questa attenzione alle relazioni internazionali tra gli Stati è tanto più necessaria se si considerano *“gli scambi sempre più frequenti, le interdipendenze delle economie, le necessità della cooperazione internazionale che a loro volta rendono necessaria la conoscenza delle funzioni e delle attività dei principali organismi di cooperazione e*

¹ D.M. 9 febbraio 1979, *Educazione Civica, Finalità generali e obiettivi*.

*integrazione europea nonché degli altri organismi internazionali”*³. Queste affermazioni assumono, nei tempi che stiamo vivendo, una notevole valenza educativa. Infatti ogni insegnamento deve rendere conto della sempre maggiore mondializzazione di ogni aspetto della vita sociale, economica e politica non solo del nostro Paese, ma dell’intera famiglia umana. Parimenti ogni docente non può e non deve ignorare, che la propria materia d’insegnamento non è un’isola nell’arcipelago del sapere, perché tra essa e le altre discipline, esistono molteplici collegamenti concettuali e metodologici. Il tutto è poi inserito nel grande insieme della conoscenza. Quest’ultimo è sempre più attraversato da *inputs* conoscitivi di continua verifica dei propri valori morali e civili di riferimento, di parametri di valutazione e di metodi d’indagine emergenti dalla società civile. Prima di costruire i nuovi cittadini del mondo è però necessario che tutti i docenti si sentano tali nella loro professionalità, cioè nella professione di un autentica motivazione ad accogliere i giovani e accompagnarli nella loro crescita psico-fisica e spirituale in una continua interazione con le altre culture e i problemi, spesso drammatici, che intersecano, spesso non senza ferire o lacerare, il mondo giovanile. Questa dimensione e consapevolezza d’internazionalizzazione, d’appartenenza a una comunità mondiale, a un’unica famiglia umana, è materia urgente da riconoscere e da praticare con profonda consapevolezza dei contenuti e dei metodi, ponendosi in gioco personalmente e totalmente. Le complesse problematiche del mondo contemporaneo entrano, spesso violentemente, nelle famiglie di ciascuno di noi, tramite i *mass-media* o, talvolta, drammatici eventi personali. Questioni quali l’uso di sostanze stupefacenti, la criminalità organizzata, anche minorile, la pedofilia, le mafie, la prostituzione, anche infantile, l’usura, le morti per fame, il traffico d’organi, lo sfruttamento del lavoro minorile, l’impiego di bambine/i per operazioni di guerra, la pena di morte, prevista e applicata, da alcuni Stati anche per i minori, ampliano, oltre ogni artificioso confine delle proprie competenze professionali, l’obbligatorietà di sentire, da parte dei docenti, il peso educativo delle problematiche sopra citate.

² *Ibidem*

³ D.M.9 febbraio 1979, *Educazione Civica, II, Contenuti specifici della disciplina*

*“Temi attinenti alla persona, alla famiglia, alle comunità territoriali, all’ordinamento della giustizia, al sistema tributario, al lavoro, alla sua organizzazione, alla sua tutela e alle sue condizioni di sicurezza ”*⁴, quotidianamente, sono parte integrante della cronaca locale, nazionale e internazionale. Specialmente in terza media il docente, non solo di educazione civica, in base alle dinamiche interne della classe e al contesto socio-ambientale nel quale è inserita la scuola, può, utilmente, commentare, non solo articoli specifici della Costituzione, ma anche articoli tratti dal C.C., integrandoli, eventualmente, con riferimenti tratti dal Codice Penale. I discenti devono essere informati dei loro diritti e doveri di cittadini, ma anche delle conseguenze penali nelle quali possono incorrere se si violano norme e/o leggi. I giovani devono ricevere informazioni corrette e aggiornate e risposte esaurienti a tutte le loro domande, ma perché questo avvenga devono essere posti nella condizione psicologica di desiderare le informazioni, di voler approfondire le loro conoscenze, di porre domande. Quest’ultima considerazione ci rimanda all’urgente priorità educativa di creare, all’interno delle classi, un clima colloquiale, di curiosità continua, di sereno confronto tra tutte le posizioni, di reciproco rispetto della umana dignità. Tutti i giovani desiderano incanalare i loro pensieri, i loro entusiasmi, le loro operosità, propositività e generosità, nella costruzione di una società edificata nella legalità e impegnata a promuovere i diritti umani universalmente riconosciuti. Si tratta di una via obbligata affinché le persone si riconoscano come parti indispensabili di un *puzzle* sociale. Se manca un tassello c’è incompletezza, ovvero disarmonia, che genera conflitti di vario tipo e a diversi livelli della società. L’azione educativa deve condurre, per via interdisciplinare, alla *“maturazione, da parte dell’alunno, degli orientamenti che sostanziano la responsabilità personale all’interno della società, l’iniziativa civica e la solidarietà umana”*⁵. A questo riguardo gli Enti locali devono favorire occasioni d’incontro, tra le loro iniziative formative e le singole realtà scolastiche. Questo si realizzerà se le Amministrazioni locali diverranno propositive d’iniziative dirette a favorire la crescita dei valori civili e morali della convivenza nel contesto di una continua costruzione di

⁴ *Ibidem*

⁵ D.M.9 febbraio 1979, *Educazione Civica, Finalità generali, cit.*,

una pace positiva, ai sensi di quanto recitato dall'art. 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo⁶. Si tratta quindi di coinvolgere tutte le scuole in progetti di cooperazione e di solidarietà, di conoscenza delle alterità, di promozione di tutti i diritti umani universalmente riconosciuti, favorendo un effettivo dialogo tra tutte le specificità culturali. In questo senso ogni insegnamento deve mirare non soltanto a trasferire conoscenze, ma anche a contribuire alla costruzione di un nuovo umanesimo affinché nei discenti si realizzi *“la conquista di una capacità critica che permetta alla persona di darsi dei criteri di condotta, di comprendere la funzione delle norme che consentono un corretto svolgersi della vita sociale, di definire il rapporto intercorrente tra libertà individuale ed esigenze della comunità: ciò nell'intento di porre l'alunno nella condizione di analizzare i vari aspetti dei problemi e di tendere all'obiettività del giudizio”*⁷. Una Scuola, non solo che accolga l'umanità dei discenti e li accompagni nella quotidiana fatica di crescere, ma che renda i giovani protagonisti di *“una vita fatta di responsabilità, fiducia, serietà, impegno. Per ottenere ciò, ogni persona va accettata per quello che è, senza strumentalità, e ne vanno scoperti e valorizzati i doni”*⁸. In altre parole si tratta di pretendere una Scuola *“intesa non come parola retorica, composta da due sillabe e cinque lettere, ma come concetto, idea, speranza, offerta a persone vive bisognose d'amore, d'attenzione, d'aiuto e non solo di rimproveri”*⁹. L'insegnamento dell'educazione civica inizia da queste certezze e prima di essere impartito ad altri deve essere imposto a se stessi.

2. L'uso del Codice Civile nella didattica.

Nell'insegnamento dell'educazione civica uno spazio privilegiato spetta senz'altro alla conoscenza non superficiale dei contenuti della nostra Carta costituzionale, tuttavia il Codice Civile può essere usato come propedeutico a uno studio della Costituzione¹⁰. In particolare le

⁶ *“Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati”*

⁷ D.M.9 febbraio 1979, *Educazione Civica, Finalità generali, cit.*

⁸ Avvenire, 12 agosto 1999, Rubrica *“Lettere al Direttore”*

⁹ Avvenire, 8 agosto 1999, Rubrica *“Lettere al Direttore”*

¹⁰ E' opportuno scegliere una versione del Codice Civile commentato. Ad esempio: *Codice Civile esplicito*, Edizioni Simone, Napoli 1995. Questo testo, contenendo una spiegazione di tutti gli articoli, approfondimenti e collegamenti tra di essi, il testo della Costituzione e le leggi collegate, si presta molto ben a un uso didattico.

“*Disposizioni sulla legge in generale*”, premesse al testo del Codice e che disciplinano l’architettura del sistema giuridico italiano, possono essere utili per comprendere le problematiche aperte con l’approvazione del testo costituzionale. Una lettura dei primi nove articoli delle *Disposizioni* sopra citate¹¹, ma soprattutto una loro dettagliata e approfondita analisi e spiegazione, può costituire un valido prerequisito all’insegnamento e allo studio dell’educazione civica. Si tratta di nozioni fondamentali che tutti i cittadini dovrebbero possedere. Tuttavia, avendo a che fare con adolescenti, per evitare uno studio esclusivamente mnemonico, è opportuno che accanto alle definizioni e le relative esplicazioni si riportino casi concreti, anche prelevati dalla cronaca di ogni giorno. Un suggerimento metodologico può essere quello di esaminare alcuni quotidiani a diffusione nazionale (ad esempio: Avvenire, Corriere della Sera, Il Mattino di Napoli, Il Messaggero, La Repubblica, Il Sole24ore, La Stampa, ecc.) e alcuni a diffusione locale. Da questi giornali si possono ritagliare articoli inerenti problematiche sociali, economiche, politiche, religiose, del mondo giovanile, ecc.. La ricerca degli articoli può essere lasciata agli studenti e solo in un secondo momento l’insegnante può intervenire per chiedere spiegazioni sul perché della scelta di un articolo invece di un altro. In una fase successiva conviene raccogliere gli articoli in classificatori, ad esempio per temi trattati o in base ad altri criteri stabiliti di comune accordo tra la classe e i docenti. In un terzo momento è opportuno discutere i contenuti di ogni ritaglio di giornale e di collocarli nel contesto delle tematiche affrontate dagli articoli del C.C.. Un’apposita tabella, riportata su un cartellone, può facilitare questo confronto. Lo studio del testo costituzionale potrebbe inserirsi a questo punto e procedere nella trattazione “*partendo dall’esperienza diretta della classe scolastica in modo da realizzare una riflessione consapevole sui valori umani e sociali insiti nelle sue esperienze di vita comunitaria (la famiglia, il gruppo, la comunità scolastica) e sui diritti e sui doveri relativi alle varie forme di*

¹¹ Codice Civile, *Disposizioni sulla legge in generale, Capo I, “Delle fonti del diritto”*. In particolare i primi quattro articoli introducono i concetti di: fonti del diritto (art.1), legge (art.2) e regolamenti (artt. 3 e 4). Gli articoli dal 10 al 31 evidenziano le norme relative ai criteri di applicazione delle leggi (obbligatorietà, efficacia nel tempo, interpretazione, applicazione, abrogazione, trattamento dello straniero, stato e capacità delle persone, rapporti personali e tra familiari, rapporti patrimoniali, rapporti

vita sociale (gruppi associativi, partiti, sindacati, comune, provincia, regione, Stato, organismi della cooperazione internazionale, con particolare riguardo alla Comunità Europea)”¹². Non sono da trascurare, a mio avviso, anche “opportuni raffronti con testi costituzionali di altri Stati, soprattutto europei”¹³. Quest’ultimo aspetto, inquadrabile in problematiche di diritto costituzionale comparato, favorisce nello studente l’attitudine alla ricerca e lo aiuta a uscire dalle ristrettezze dei manuali scolastici per acquisire l’abitudine a inquadrare qualsiasi problema sociale, politico ed economico in un contesto più ampio, internazionale. Si tratta di un obiettivo da perseguire con tenacia per aprire e indirizzare le menti dei discenti verso orizzonti conoscitivi in grado di farli sentire, e divenire, cittadini del mondo. Dopo questo approccio conoscitivo dei principali termini giuridici, scaturito dalla lettura critica delle “Disposizioni sulla legge in generale”, specialmente nell’ultima classe della secondaria di primo grado, si possono discutere con i discenti alcune tematiche riferibili alla persona, alla famiglia, al sistema tributario e al lavoro¹⁴. In considerazione del fatto che ci si rivolge ad adolescenti sarà opportuno privilegiare, prioritariamente, gli articoli del C.C. riferiti alle implicazioni giuridiche della cosiddetta “minore età”, che riguarda coloro che non hanno compiuto i diciotto anni. Si cercherà, adesso, di suggerire alcune piste di lavoro relativamente ad alcune tematiche che riguardano da vicino gli adolescenti. Ogni docente potrà modificare e arricchire quanto proposto in base alla tipologia della classe, il contesto territoriale e particolari esigenze formative rilevate dalle riunioni collegiali dei docenti.

TEMATICA N° 1: conseguenze della minore età.

I contenuti.

tra genitori e figli, tutela, possesso, proprietà, successioni, donazioni, obbligazioni, contratto, processo, leggi penali e di pubblica sicurezza, cittadinanza, ordine pubblico e buon costume).

¹² D.M.9 febbraio 1979, *Educazione Civica. Suddivisione della materia per anno*, classi I e II

¹³ *Ibidem*, classe III. Per i testi delle costituzioni dei Paesi europei può essere utilmente consultato: E. Palici Di Suni Prat, M. Comba, F. Cassella (a cura di), *Le Costituzioni dei Paesi della Comunità Europea*, Gianni Iuculano Editore, Pavia 1993.

¹⁴ D.M. 9 febbraio 1979, *Educazione Civica. Contenuti specifici della disciplina*. Cfr. C.C., rispettivamente, Libro I, Libro IV, Libro V

L'aspetto fondamentale di questo argomento consiste nel dovere degli adulti di attivare la protezione della minore età in base agli ambiti d'azione del minore stesso, che possono essere distinti in quelli all'interno del nucleo familiare, soggetto alla potestà dei genitori¹⁵ e nell'attività giuridica all'esterno di quest'ambito (condizione d'incapacità legale d'agire)¹⁶. Un'altra situazione d'incapacità del minore d'agire riguarda le conseguenze della minore età sugli atti testamentari¹⁷. Il minore è quindi soggetto alla potestà dei genitori che consiste "*nel potere-dovere, spettante ai genitori, di proteggere, istruire, educare i figli minorenni non emancipati e di curarne gli interessi patrimoniali*"¹⁸, intendendo per emancipazione "*lo stato di limitata capacità d'agire che acquista il minore ultra sedicenne quando contrae matrimonio. Il matrimonio può essere contratto soltanto se il minore sia stato autorizzato dal giudice, vista la sussistenza di gravi motivi*"¹⁹. Nel rapporto con i genitori la condizione di minore non può qualificarsi in termini d'incapacità d'agire, nonostante i poteri dei genitori sul figlio e la soggezione dello stesso ai genitori. L'istituto dell'incapacità d'agire è rilevante nei confronti dei terzi e dunque nelle attività esterne al nucleo familiare. Nella potestà dei genitori rientrano, come accennato sopra, il potere d'amministrazione dei beni del figlio e il potere di rappresentanza legale del minore negli atti funzionali a tale amministrazione che consentono, per loro natura, la sostituzione del minore. Ai genitori spetta il diritto e il dovere di mantenere, istruire e educare i figli²⁰. L'inosservanza di questi obblighi fa scattare sanzioni penali²¹.

L'obbligo dei genitori di adempiere i loro doveri verso i figli tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e inclinazioni è espressione della tutela garantita, nel nostro

¹⁵ Cfr. art. 316 del C.C.

¹⁶ Relativamente a questo secondo aspetto vanno considerati l'art. 2, primo comma, e i collegamenti con gli artt. 84 e 117, secondo comma (matrimonio del minore e problematiche connesse), e gli artt. 1425 e 1426 (Libro IV, Titolo II, *Dei contratti in generale*).

¹⁷ Cfr. art. 591 del C. C. (Libro II, Titolo III, Capo II)

¹⁸ *Codice Civile esplicito, cit.*, p.249

¹⁹ *Ibidem*, p.289

²⁰ Cfr. art. 147 del C.C. e art. 30 della Costituzione

²¹ Cfr. artt. 570–572 del Codice Penale. Questa norma trova una sua giustificazione negli artt. 2, 3, secondo comma, 29 e 30 della Costituzione e sancisce il principio dell'eguale responsabilità dei genitori nei confronti dei figli come naturale conseguenza del rapporto di filiazione.

ordinamento, ai minori, al pari d'ogni altro soggetto. La tutela dell'interesse del minore è criterio ispiratore della disciplina della separazione personale dei coniugi.

Le attività.

Si può avviare una discussione in classe provocata dalla seguente, semplice, domanda: *Quando sono con i miei familiari cosa mi è permesso di fare o di non fare?* Le risposte possono essere raccolte in una tabella (**TABELLA 2**). Il passo successivo consiste nel discutere con la classe il grado di soddisfacimento personale delle risposte date dagli adulti e di ricercare all'interno di un C.C., possibilmente esplicitato, il punto di vista della normativa in materia di potestà dei genitori²². Per quanto riguarda la capacità legale d'agire si può avviare una discussione con la classe partendo, ad esempio, dall'esame della **TABELLA 3** anche affidando agli alunni (prima e seconda media) il compito di approfondirne alcuni suoi contenuti, quali, ad esempio, quelli riferiti alla fascia d'età compresa tra i 14 e i 16 anni, per poi passare in terza media a discutere la capacità d'agire relativa alla maggiore età ed oltre.

TEMATICA N° 2: la capacità del minore.

I contenuti.

Al minore viene riconosciuta capacità d'agire in determinati atti prima del raggiungimento della maggiore età²³. Ad esempio il minore, se ha raggiunto i sedici anni d'età, può compiere atti relativi alle opere d'ingegno, riconoscere il figlio naturale²⁴ e contrarre matrimonio, previa autorizzazione con decreto emesso dal tribunale in camera di consiglio²⁵. In materia di lavoro, e in base alle leggi vigenti *pro tempore*²⁶, la minore età consente di esercitare autonomamente i diritti e le azioni relative al rapporto di lavoro²⁷. Per questo motivo al minore dovrebbe essere consentita la partecipazione alla stipula del contratto. Tuttavia la possibilità di

²² Cfr. Libro I, Titolo IX "Della potestà dei genitori", artt. 315, 316, 317 e 318

²³ Cfr. art. 2, primo comma, del C.C.

²⁴ Cfr. art. 250, ultimo comma, collegato all'art. 284 del C.C.

²⁵ Cfr. art. 84 del C.C.

²⁶ Cfr. art. 108 Legge 22.4.1941, n° 633: *Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*; Legge 17.10.1967, n° 977: *Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti*; Legge 30.12.1971, n° 1204: *Tutela delle lavoratrici madri*; art. 101 del D.P.R. 29.3.1973, n° 156: *Tutela delle disposizioni in materia di banco posta*; Legge 9.12.1977, n° 903: *Parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro*; Legge 10.4.1991, n° 125: *Azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro*.

esercitare, in ogni momento, il diritto di recesso consiglia che venga accertata la volontà del minore di svolgere l'attività lavorativa per la quale viene impegnato. E' noto che la capacità di prestare il proprio lavoro è una capacità speciale regolamentata da apposite leggi le quali la fissano al compimento dei quindici anni, ma viene ridotta a quattordici per i lavori leggeri, agricoli e familiari e aumentata a sedici o diciotto per i lavori pesanti o ritenuti, dalle leggi vigenti, pericolosi²⁸.

Le attività.

Innanzitutto è opportuno esaminare, con la classe, il **significato linguistico** del termine "capacità" in base al contesto. La classe, utilizzando il vocabolario e altri testi (ad es: manuali delle singole materie, ritagli di giornale, dizionari di specifiche discipline) e avvalendosi di una tabella, può raccogliere in una tabella, disegnata su un cartellone, i diversi significati del termine "capacità" (**TABELLA 4**).

Un altro argomento di grande attualità, relativo al lavoro, è quello dello sfruttamento dei minori. Nel mondo, secondo l'UNICEF, esistono circa 250 milioni di bambini sfruttati tramite attività lavorative. In Italia si parla di circa 300 mila casi ma le violazioni accertate sono una esiguità (**TABELLE 5 e 6**). I dati delle tabelle 5 e 6 possono essere elaborati dai discenti in **rappresentazioni grafiche (istogrammi e areogrammi)**. In particolare i contenuti delle due tabelle si prestano a essere confrontate tra loro: ne potranno scaturire ulteriori indagini storiche e sociali (l'impiego dei bambini, nel mondo del lavoro, al tempo della rivoluzione industriale, specialmente in Inghilterra, ma anche in Italia, ad esempio nelle industrie manifatturiere del centro-nord d'Italia, nei lavori agricoli e nelle miniere di zolfo siciliane). Ulteriori riflessioni potranno essere stimulate dai docenti sulla disponibilità personale e l'uso del tempo libero. Come esercizio linguistico, e sicuramente spunto di ulteriori riflessioni, è fondamentale leggere e commentare, insieme agli alunni, almeno gli artt. 32, 34, 35 e 36 della *Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia* (20 novembre 1989) e il recentissimo testo della *Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e*

²⁷ Cfr. art. 2, secondo comma, del C.C.

²⁸ vedi TABELLA 3

*all'azione immediata per la loro eliminazione con allegata Raccomandazione (17 giugno 1999)*²⁹. Un utile esercizio di composizione è la **risrittura**, in forma semplificata e sintetica, degli articoli della Convenzione del 1989. Un'altra attività da proporre agli alunni della classe è quella di predisporre un semplice questionario per effettuare un'**inchiesta** all'interno della scuola, ma con prospettive di allargamento ad altre scuole del territorio, sulla conoscenza e le azioni da intraprendere riguardo al lavoro minorile (**TABELLA 7**). Un'altra interessante ricerca sui minori la si può effettuare consultando alcuni **siti internet (TABELLA 8)**. E' consigliabile anche la visione critica di alcuni films quali, ad esempio: "*IQBAL*" e "*La discesa di Aclà a Floristella*".

TEMATICA N° 3: la responsabilità per il fatto illecito del minore.

I contenuti.

Anche per i minori non si può escludere l'esistenza del cosiddetto "*atto illecito del minore*"³⁰: il fatto dannoso è qualificabile come atto illecito e comporta la responsabilità anche del minore, quando quest'ultimo sia capace d'intendere e di volere³¹.

Le attività.

Sulla delicata tematica del fatto illecito per il minore il docente potrà valutare se e come ricercare, analizzare da un punto di vista dei contenuti e del linguaggio giornalistico e discutere con la classe, articoli di cronaca riguardanti la criminalità minorile e il fenomeno delle cosiddette *baby-gang*. Si potrà approfondire il discorso dell'utilizzo dei giovani assoldati dalle associazioni mafiose e camorristiche per compiere anche omicidi su commissione. Se ritenuto necessario a facilitare la comprensione e l'interiorizzazione dei contenuti proposti,

²⁹ Il testo della Convenzione del 17.6.1999 può essere richiesto allo scrivente oppure a MANITESE. Piazzale Gambara 7/9- 20146 Milano

³⁰ artt. 2046, 2047 e 2048 (Libro IV, Titolo IX del C.C.). L'art. 2048, secondo comma, entra in gioco anche per il personale docente richiamandolo a una precisa responsabilità nei confronti di danni conseguenti a fatti illeciti arrecati dai suoi allievi per tutto il tempo in cui sono sotto la propria vigilanza (*culpa in vigilando*). Si tratta di una presunzione di colpa relativa, che può essere superata con la cosiddetta prova liberatoria, dimostrando cioè di non aver potuto impedire il fatto. A proposito di responsabilità legate alla vigilanza sui minori è da segnalare la sentenza del Consiglio di Stato n. 750/79 del 27 gennaio 1982. In materia di responsabilità civile, la protezione offerta al minore dagli artt. 2047 e 2048 del C.C., è collegata direttamente alla minore età senza la mediazione dell'incapacità d'agire.

³¹ Cfr. art. 428 C.C.

sentito il parere dei colleghi e dei genitori, si potranno invitare in classe, esperti (magistrati, giudici, volontari, ecc., che lavorano nel recupero di minori caduti in devianza e nelle spire della criminalità). I fatti di cronaca dell'agosto 1999 costituiscono un esempio di drammatica attualità.

Le tematiche che seguono hanno, essenzialmente, un valore conoscitivo per i docenti. Tuttavia in base alle specifiche situazioni di ogni realtà scolastica, gli educatori decideranno se e come proporle ai discenti. Ogni insegnante e Consiglio di classe valuterà l'opportunità di trattare i contenuti delle tematiche di seguito elencate. Da un punto di vista didattico l'intervento potrà essere di tipo discorsivo, sollecitando gli alunni ad esporre i loro pareri, dopo un'adeguata conoscenza dei contenuti proposti dagli insegnanti. Potrà rivelarsi utile chiedere il supporto tecnico di esperti (ad esempio psicologi, pedagogisti, psichiatri infantili, ecc.).

TEMATICA N° 4: la partecipazione del minore ad atti altrui.

Alcuni esempi, tipici di questa tematica, sono quelli descritti di seguito. Vi può essere il caso di un figlio legittimo, che abbia compiuto i sedici anni e sia convivente. Egli deve dare il proprio assenso all'inserimento di un figlio naturale nella famiglia legittima³². Inoltre è da tenere presente che il minore dev'essere ascoltato a seguito del verificarsi delle seguenti situazioni: in caso di adozione di un adottando che abbia compiuto i dodici anni e dove necessario anche di età inferiore³³; in caso di affidamento³⁴; in caso di minore che abbia compiuto i sedici anni ai fini della nomina del tutore³⁵; in caso di minore che abbia compiuto i dieci anni per la scelta del *“luogo ove il minore deve essere allevato”* e per le decisioni

³² Cfr. l'art. 252, secondo comma, del C.C.

³³ Cfr. l'art. 7, terzo comma, della Legge 4 maggio 1983 n. 184. Questa legge ha modificato o abrogato alcuni articoli del Libro I, Titolo VIII *“Dell'adozione di persone maggiori di età”* e del Titolo XI *“Dell'affiliazione e dell'affidamento”*. Infatti l'istituto dell'affiliazione è stato annullato e l'affidamento e l'adozione sono disciplinati dalla legge sopra citata.

³⁴ Cfr. art.4, primo comma, legge 184/1983

³⁵ Cfr. art. 348, terzo comma del C.C.

relative al suo “avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione”³⁶ e in caso di contrasto tra i genitori se il minore ha compiuto i quattordici anni³⁷.

TEMATICA N° 5: tutela e curatela.

Le tematiche fin qui trattate hanno un raggio d’interesse assai ampio, in quanto, fondamentalmente, costituiscono un insieme d’informazioni che si possono definire di base e che dovrebbero entrare a far parte del bagaglio culturale dei docenti, del minore e della sua famiglia. Per contro la tutela e la curatela occupano settori conoscitivi e pratici più ristretti. Tuttavia nel corso della propria esperienza professionale molti docenti possono incontrare ragazze/i sottoposti a tutela in quanto aventi genitori privati della patria potestà o privi dei genitori. Le nozioni di tutela e curatela è consigliabile esaminarle nella classe terza e comunque dopo aver esaminato le problematiche relative alla minore età. Tralasciamo la cosiddetta curatela cioè “*la particolare forma di assistenza prescritta dalla legge in favore di soggetti che non abbiano ancora , o abbiano perduto la piena capacità*”³⁸ e approfondiamo la questione della tutela. Un primo passo, nell’affrontare quest’argomento, consiste nel dare una definizione generale di “tutela dei minori”³⁹. Essa è definibile come “*un istituto giuridico secondo il quale una persona, appositamente nominata, si assume la protezione e la rappresentanza di un minore, di un incapace o di un interdetto, secondo le modalità stabilite dalla legge*”⁴⁰. Risulta evidente che la tutela dei minori riveste una notevole importanza in quanto rivolta a proteggere coloro che, pur avendo bisogno di protezione familiare a causa della loro età, sono privi, per mancanza originaria o successiva, dei genitori.

³⁶ Cfr. art. 371, 1, del C.C.

³⁷ Cfr. art. 316, ultimo comma e art. 320, secondo comma del C.C.

³⁸ G. Devoto, G.C. Oli, *Nuovo Vocabolario illustrato della lingua italiana*, Le Monnier-Selezione dal Reader’s Digest, Milano 1987, p.809

³⁹ A integrazione del concetto di tutela del minore è utile leggere: F. Milanese, *La tutela non giurisdizionale del minore. Il tutore pubblico dei minori*, CEDAM, Padova 1999.

⁴⁰ G. Devoto, G.C. Oli, *cit.*, p. 3345

Quando viene meno la potestà dei genitori legittimi, naturali o adottivi, oppure si estingue per raggiungimento della maggiore età o per emancipazione del soggetto già ad essa sottoposto, la protezione del minore si realizza attraverso istituti suppletivi della potestà, che sono, appunto, la tutela e la curatela degli incapaci. La tutela comporta l'attribuzione di poteri e doveri a un soggetto (tutore) per provvedere alle necessità dei minori, non sottoposti alla potestà dei genitori, e degli interdetti. La nomina del tutore viene effettuata dal giudice tutelare mediante decreto. Caratteristiche tipiche della tutela sono la gratuità e la doverosità. Il carattere gratuito dell'Ufficio non è incompatibile con la previsione di un'indennità per il tutore. Essa è calcolata in relazione alla difficoltà dell'incarico e all'ampiezza dell'eventuale patrimonio da amministrare⁴¹. Altro aspetto della minore età da discutere con la classe è la cosiddetta "emancipazione". Essa è definibile come lo stato di limitata capacità d'agire che acquista il minore sedicenne quando contrae matrimonio. Quest'ultimo, come già accennato più sopra, può essere contratto soltanto se il minore è stato autorizzato dal giudice, previo accertamento di gravi motivi. L'emancipazione interrompe la potestà dei genitori sul minore in quanto l'autorizzazione a contrarre matrimonio presuppone l'accertamento dell'idoneità del soggetto al compimento di determinati atti patrimoniali. Ai fini didattici si possono leggere e commentare in classe gli artt. 390, 392, 394, 397 riguardanti l'emancipazione.

Come si intuisce da tutto quanto scritto fin qui, le problematiche legate alla minore età costituiscono materia delicata, complessa e variamente articolata. Specialmente se l'istituto scolastico è situato in un contesto socio-ambientale difficile, caratterizzato da alunne/i in pericolo di devianza, molte volte specchio di gravi situazioni familiari e/o di una situazione socio-ambientale oggettivamente complessa sul piano della legalità, i docenti debbono farsi carico di discutere con gli allievi quanto fin qui elencato. E' quindi opportuno che si trovino spazi, e non solo nelle ore di educazione civica, per illustrare i casi sopra elencati, avvalendosi anche di riferimenti concreti tratti dalla cronaca e, se ritenuto opportuno dai docenti, sentite le

⁴¹ *Della tutela e dell'emancipazione* si occupa il Titolo X del Libro I del C. C.. Ai fini didattici necessitano una lettura e conseguente esplicazione l'articolo 343 (causa di apertura della tutela), 347 (tutela di più fratelli), 346, 348, 357, 378, 384 (tutore), 358 (doveri del minore).

famiglie e gli stessi minori, anche esempi tratti dall'esperienza personale. Questa doverosa informazione, che può essere benissimo distribuita nei tre anni del ciclo della secondaria di primo grado può coinvolgere anche le famiglie. Inoltre ci si può avvalere di consulenze esterne se ritenute utili ad una maggiore interiorizzazione dei concetti. Il complesso dell'informazione, fornito ai discenti, costituisce uno strumento indispensabile per una consapevole conoscenza dei diritti e dei doveri legati allo *status* della minore età.

3. Valore formativo dell'utilizzo di alcune sezioni del Codice Civile nella didattica e riflessioni conclusive.

L'uso del C.C. nella scuola secondaria di primo grado, e in particolare degli articoli riferibili alla condizione della minore età⁴², deve confrontarsi con il contenuto del D.M. 9 febbraio 1979⁴³. Innanzitutto la trattazione di alcune parti del C.C., fornisce un apporto significativo alla formazione *“dell'uomo e del cittadino”* offrendo *“occasioni di sviluppo della personalità”*⁴⁴. In secondo luogo la trasmissione di contenuti propri del diritto privato contribuisce al *“raggiungimento di una preparazione culturale di base e pone le premesse per l'ulteriore educazione permanente e ricorrente”*⁴⁵ in quanto *“potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale”*⁴⁶. In terzo luogo *“aiuta l'alunno ad acquisire progressivamente un'immagine sempre più chiara e approfondita della realtà sociale e a comprendere il rapporto che intercorre fra le aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del singolo”*⁴⁷. Non è inoltre da trascurare il contributo all'educazione linguistica offerto dalla lettura, dal commento ragionato e da una eventuale riscrittura, a cura dei discenti, di alcuni articoli del C.C.. La presenza di un lessico specifico rafforza l'educazione linguistica attraverso *“il possesso più ampio e sicuro possibile*

⁴² Altre sezioni del C. C. utilizzabili a fini didattici, sono quelle riferite alla famiglia, al lavoro, alle persone, al sistema tributario.

⁴³ D.M. 9 febbraio 1979: *“Programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale”*. Premessa generale, I Parte: caratteri e fini della scuola media, 3. Principi e fini generali della scuola media.

⁴⁴ *Ibidem*, a) Scuola della formazione dell'uomo e del cittadino

⁴⁵ *Ibidem*, d) Scuola secondaria nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, passim

⁴⁶ *Ibidem*, 3. Principi e fini generali della scuola media, passim

⁴⁷ *Ibidem*, b) Scuola che colloca nel mondo, passim

della lingua italiana”⁴⁸. La terminologia propria di un linguaggio settoriale, quale è quello giuridico⁴⁹, contribuirà all’utilizzo della “*lingua italiana in quanto veicolo essenziale di valori culturali e mezzo espressivo di ampia fruizione*”⁵⁰. L’arricchimento del vocabolario di base, potrà essere favorito mediante l’extrapolazione, dalla lettura degli articoli presi in esame del C.C., di parole-chiave, delle quali si cercheranno, nei vocabolari, le definizioni e proponendo il loro riutilizzo in contesti diversi di esercizi di composizione scritta. A solo titolo d’esempio si possono ricercare i significati delle seguenti parole-chiave: legge, regolamento, norma, diritto, costituzione, legalità, capacità giuridica, nascita, nome, minore, emancipazione, maggiore età, eguaglianza, incapacità, indennità, tutore, matrimonio, danno, giudice, domicilio, tutela, lavoro, famiglia, patrimonio, ecc.. Si tratta di termini a scarsa circolazione nella secondaria di primo grado, ma sempre più ricorrenti nel linguaggio dei *media*. I crescenti fatti criminosi che stanno coinvolgendo i minori stanno riempiendo le cronache giornalistiche di nuovi termini veicolati dal linguaggio giuridico e la conoscenza dei loro significati e dei relativi contesti è oramai irrinunciabile e può assumere, se ben collocata didatticamente, anche il valore di prevenzione. In ultimo, ma non per importanza, l’uso ragionato, e non estemporaneo, del C.C. contribuisce al raggiungimento di uno degli obiettivi fondamentali della scuola dell’obbligo che è “*lo sviluppo della persona nella quale si realizza l’unità del sapere*”⁵¹. A questo scopo la trattazione delle problematiche inerenti i minori possono trovare sbocchi interdisciplinari anche con l’utilizzo del linguaggio proprio delle scienze matematiche e sperimentali laddove si esaminano dati statistici riferiti, ad esempio, alla presenza di alunni stranieri nelle scuole italiane, al tasso di dispersione scolastica e di abbandono degli studi e all’implicazione dei minori in vari tipologie di reati⁵².

⁴⁸ *Ibidem, Italiano, I, Obiettivi*

⁴⁹ *Ibidem, Italiano, II, Indicazioni metodologiche; IV Parte, 3. Unità del sapere. Interdisciplinarietà, secondo comma.*

⁵⁰ *Ibidem, Italiano, Obiettivi, passim*

⁵¹ *Ibidem, IV Parte, 3. Unità del sapere: interdisciplinarietà*

⁵² Il Ministero della Pubblica Istruzione mette a disposizione dei docenti numerosi dati statistici su varie problematiche che riguardano gli alunni, che si prestano a numerose elaborazioni a carattere interdisciplinare. Questi dati possono essere richiesti via fax (06 58492497) a: Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi. Servizio Statistico - Ufficio SISTAN. Via Michele Carcani, 61. 00153 Roma.

Sta alla sensibilità e professionalità docente effettuare scelte strategiche in merito agli argomenti da trattare e sono inevitabili gli agganci conoscitivi anche con il Codice Penale. L'insegnamento dell'educazione civica, che dev'essere condiviso da tutti i docenti di ogni Consiglio di Classe, ne verrebbe vivificato radicandolo nella complessa realtà del mondo giovanile in cerca di risposte, ma anche di conoscenze approfondite dei problemi che lo riguardano.

TABELLA 1**IL CODICE CIVILE IN SINTESI**

Il Codice Civile tratta di norme relative ai rapporti tra privati. E' stato emanato con il R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ed è entrato in vigore il 21 aprile dello stesso anno. E' composto di 2969 articoli oltre a 31 disposizioni preliminari e 256 disposizioni di attuazione e transitorie. Il Codice Civile è suddiviso in sei parti dette Libri. Ogni Libro tratta un argomento specifico: Libro I: Delle persone e della famiglia; Libro II: Delle successioni; Libro III: Della proprietà; Libro IV: Delle obbligazioni; Libro V: Del Lavoro; Libro VI: Della tutela dei diritti. Dal 1942 ad oggi alcuni articoli sono stati abrogati, in quanto in netto contrasto con il nuovo ordinamento della Repubblica. In altri casi sono state apportate modifiche e integrazioni in base ai cambiamenti avvenuti all'interno della società italiana e in seguito all'emanazione di nuove leggi inerenti le materie disciplinate dal Codice. Per quanto riguarda i minori, ad esempio, le modifiche più significative derivano dall'entrata in vigore della legge 8.3.1975, n° 39: *Maggiore età*, della legge 19.5.1975, n° 151: *Riforma del diritto di famiglia*, dalla legge 4.5.1983, n° 184: *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, della legge 20.1.1994, n°48: *Attribuzione del cognome*.

TABELLA 2

Chi sono	Cosa vorrei		Posso agire?		Chiedo spiegazioni?		Se chiedo spiegazioni, e ottengo una risposta, essa è la seguente:
	Desideri	Azioni	SI	NO	SI	NO	
Nome							

TABELLA 3

ANNI	LIMITI DI ETA' PER LA CAPACITA' DI AGIRE
14	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lavori leggeri, agricoli e familiari ◆ Querela ◆ Subire un processo penale
15	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lavoro (esclusi i lavori pesanti e pericolosi)
16	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Alcuni lavori pesanti o pericolosi ◆ Matrimonio (con dispensa) e relative convenzioni ◆ Esercizio dei diritti d'autore ◆ Riconoscimento e legittimazione dei figli
18	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Maggiore età (capacità di agire generale) ◆ Voto per la Camera dei Deputati
25	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Voto per il Senato ◆ Possibilità di essere eletto deputato
40	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Possibilità di essere eletto senatore
50	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Possibilità di essere eletto Presidente della Repubblica

Fonte: Codice Civile Esplicato, Edizioni Simone, Napoli 1995, p. 73, con modifiche

TABELLA 4

C A P A C I T A'	SIGNIFICATO	CONTESTO (letterario, fisico, antropologico, medico, giuridico, ...)

TABELLA 5

IL LAVORO MINORILE IN ITALIA: VIOLAZIONI ACCERTATE					
Aziende industriali			Aziende artigiane	Aziende commerciali	Aziende agricole
GRANDI (Più di 100 dipendenti)	MEDIE (Fino a 100 dipendenti)	PICCOLE (Fino a 9 dipendenti)			
30	163	425	911	1175	65

Fonte: Eurispes – Rapporto Italia 1997

TABELLA 6

LE CIFRE DELLA VERGOGNA
<p><i>“Un immenso esercito di bambini costretti a produrre. Ecco le cifre, stimate, del fenomeno <<lavoro minorile>> nel mondo. I bambini tra i 5 e i 14 anni costretti a lavorare sono 250 milioni. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, il 61 % si trova in Asia, il 32 % in Africa e il 7 % in America Latina. Il 70,4 % dei piccoli lavoratori è impegnato nell’agricoltura, seguono l’industria manifatturiera (8,5 %), vendita, commercio, alberghi e ristoranti (8,3 %), servizi sociali (6,5 %), trasporti (3,8 %), edilizia (1,9 %), miniere e cave (0,9 %). Il 60 % dichiara di arrivare a casa esausto e l’80 % afferma di non sapere cosa siano vacanze o tempo libero”</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte: Avvenire, 31 maggio 1998, p. 4</i></p>

TABELLA 7

ESEMPIO DI QUESTIONARIO SUL LAVORO MINORILE

Ti preghiamo di rispondere a queste domande sinceramente, facendo una crocetta sulla risposta che preferisci. Le risposte sono anonime.

- 1. Sai che nel mondo esistono 250 milioni di bambine/i costrette/i a lavorare in età giovanissima (5-14 anni)?**
 - a) SI
 - b) Si, ma non mi interessa
 - c) NO

- 2. In Italia i bambini hanno il diritto-dovere di andare a scuola fino a 15 anni. Se tu potessi scegliere, preferiresti:**
 - a) Andare a scuola
 - b) Andare a lavorare anche se non hai l'età
 - c) Fare tutte e due le cose insieme

- 3. Se nessuno acquistasse oggetti fatti dai bambini, lo sfruttamento, forse, non ci sarebbe. Tu, personalmente, sei disposto a non acquistare oggetti di marche famose e molto pubblicizzate prodotte da aziende che usano bambine/i per produrli?**
 - a) Si, perché mi piacerebbe aiutarle/i
 - b) No, perché tanto non tocca a me lavorare
 - c) No, perché gli oggetti di marca sono troppo importanti.

- 4. Se qualcuna/o volesse sfruttarti per lavorare per lei/lui, avresti il coraggio di opperti?**
 - a) Si, perché è un mio diritto iniziare a lavorare quando ho l'età giusta per farlo
 - b) No, perché sono troppo giovane
 - c) Non so perché non conosco le leggi

- 5. Se venissi a conoscenza di persone o aziende che sfruttano i bambini per farli lavorare per loro, come ti comporteresti?**
 - a) Lascerei perdere, è un problema che non mi riguarda
 - b) Ne parlerei con i miei genitori o un insegnante
 - c) Denuncerei il caso ai carabinieri, alla polizia o ai vigili urbani

TABELLA 8

ALCUNI SITI INTERNET SUI MINORI:

- (Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'Adolescenza).
- /aclabor** (UNICEF – Agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia.
Sito sul lavoro minorile)
- (MANITESE)
(Ministero della Pubblica Istruzione)